

Fisco

**Accertamenti.** Le norme in vigore sono sufficienti a legittimare l'esclusione Ici

# Per la ruralità del bene non c'è classe catastale

## Ma una contraria sentenza della Cassazione crea dubbi

**Gian Paolo Tosoni**

L'esclusione dall'imposta comunale sugli immobili dei fabbricati rurali e la necessità che questa sia espressamente prevista da una norma di legge tornano di attualità a pochi giorni dalla scadenza del saldo 2009.

Alcuni parlamentari, infatti, il 2 dicembre scorso, nel question time in Commissione finanze della Camera, hanno presentato una interrogazione urgente (n. 5-01283) al ministro dell'Economia e delle Finanze per chiedere l'emaneazione di un provvedimento che chiarisca definitivamente l'esclusio-

ne alle Finanze, Daniele Molgora, nel rispondere al quesito ha comunicato che un eventuale intervento normativo nell'ambito della legge finanziaria in corso di approvazione alle Camere sarebbe inammissibile per estraneità della materia, impegnandosi però a trovare un'adeguata soluzione.

La questione resta, dunque ancora aperta. E nasce dalla richiesta di rimborso Ici relativamente a un fabbricato strumentale utilizzato e posseduto da una cooperativa di trasformazione di prodotti agricoli conferiti dai soci.

La Suprema corte ha considerato la più recente disposizione in materia, introdotta dall'articolo 23, comma 1 bis del Dl n. 207/08, convertito nella legge n. 14/09 la quale testualmente recita: «Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), l'articolo 2, comma 1 lettera a) del Dlgs 30 dicembre 1992 n. 504 (istituzione dell'Ici), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel cata-

sto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni».

La Suprema corte attribuisce correttamente alla norma carattere interpretativo e quindi di efficacia anche per il passato, ritenendo però che essa valga in precedenti giurisprudenziali secondo cui il requisito di ruralità produce effetti soltanto ai fini dell'accatastamento in quanto l'articolo 9 del Dl n.

557/93 ha influito sulla classificazione catastale ma non sulla

assoggettabilità del fabbricato all'imposta comunale (tale norma è rubricata «istituzione del catasto fabbricati»). Da ciò ne discende, secondo la Suprema corte, che soltanto i fabbricati classificati nelle categorie catastali "A6" e "Dio" possono essere considerati rurali; di conseguenza il proprietario della costruzione che non è stata iscritta nel catasto nell'ambito di tali categorie deve impugnare l'accatastamento.

A questo punto, però, la richiesta formulata con il question time potrebbe essere già superata e risolta dalle regole vigenti. A nostro parere non occorre, infatti, un'altra disposizione di legge essendo chiara la norma interpretativa introdotta dall'articolo 23 del Dl n. 207/08.

Questa disposizione, con riferimento all'Ici, afferma i seguenti principi:

a) la costruzione rurale non è considerata un fabbricato (infatti la sua rendita catastale è compresa nel reddito dominicale del terreno);

b) la natura di fabbricato rurale prescinde dall'iscrizione catastale (quindi non può avere rilevanza l'iscrizione o meno nelle categorie catastali A/6 o D/10);

c) i requisiti di ruralità sono quelli contenuti nell'articolo 9 del Dl n. 557/93 (si tratta quindi di requisiti oggettivi che possono mutare nel tempo e quindi a maggior ragione non può avere alcun significato l'iscrizione in una determinata categoria catastale).

La categoria catastale del fabbricato ai fini del requisito di ruralità, dunque, è una condizio-

### La via della restituzione

#### SOGGETTI

Cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti prevalentemente dai soci

#### CASI

1. Contenzioso in corso per omesso versamento: mediante l'autotutela il giudizio può essere estinto
2. Omesso versamento senza alcuna attività di accertamento: non sarà possibile alcuna azione accertatrice da parte del Comune
3. Contenzioso in corso a seguito di richiesta di rimborso: la Corte di Cassazione con sentenze n. 24299 e 24300/09 ha accolto il ricorso
4. Imposta regolarmente versata in assenza di contenzioso: può essere richiesto il rimborso (legge n. 296/06)

# Cade il vincolo sulla proprietà fabbricato-terreno

Con due recenti sentenze la Corte di cassazione ha riconosciuto la ruralità delle costruzioni possedute dalle cooperative agricole (Sentenze 18 novembre 2009 n. 24299 e 24300).

Le controversie riguardavano l'annosa questione relativa alla mancata coincidenza tra il soggetto proprietario dei terreni e i fabbricati sono asserviti e la proprietà dei fabbricati medesimi. Infatti nelle cooperative agricole, che hanno per oggetto la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci, i fabbricati strumentali alle predette attività sono di proprietà della cooperativa la quale non dispone invece di terreni agricoli i quali appartengono ai soci. Nella fattispecie mancherebbe pertanto l'asservimento del fabbricato al terreno che è un requisito sostanziale delle costruzioni rurali.

Tuttavia la Suprema corte ha riconosciuto la ruralità dei fabbricati di proprietà della cooperativa fissando il principio che non è più necessaria la coincidenza in capo al medesimo soggetto, della proprietà del terreno e del fabbricato.

Il dispositivo è fondato su due precise norme: l'articolo 1 dell'articolo 9, comma 3 bis del Dl n. 557/93 introdotta dall'articolo 42-bis del Dl n. 159/07 convertito nella legge n. 14/09 la quale dispone che sono rurali le costruzioni strumentali allo svolgimento delle attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione anche se effettuate da cooperative di cui all'articolo 1 del Dlgs n. 228/01 (cooperative agricole); l'articolo 23 del Dl n. 207/08 convertito nella legge n. 14/09 secondo la quale il requisito di ruralità è di natura oggettiva in base ai requisiti contenuti nell'articolo 9 del Dl n. 557/93 e ciò comporta l'esclusione dall'Ici (norma interpretativa).

Dal combinato disposto delle

# Per le coop agricole i giudici spianano la strada ai rimborsi

Le cooperative che provvedono alla manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti conferiti dai soci (cantine e latterie sociali, oleifici cooperativi, eccetera), possono intraprendere ora la strada dei rimborsi dell'imposta comunale versata negli anni precedenti. Tale circostanza creerà non poche difficoltà finanziarie per i comuni anche se la Finanziaria 2010 prevede appositi trasferimenti a copertura del mancato gettito dell'Ici.

Le cooperative agricole di trasformazione, possono contare su una evoluzione legislativa e giurisprudenziale molto favorevole che legittima la richiesta del rimborso dell'imposta comunale.

I presupposti normativi cui ancorare le proprie pretese sono i seguenti:

- l'articolo 9, comma 3 bis, lettera i) del Dl n. 557/93 a seguito delle modifiche introdotte in data 1° dicembre 2007 dall'articolo 42 bis del Dl n. 159/07, prevede che sono rurali le costruzioni strumentali allo svolgimento delle attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione anche se effettuate da cooperative di cui all'articolo 1 del Dlgs n. 228/01 (cooperative agricole);
- l'articolo 23 del Dl n. 207/08 convertito nella legge n. 14/09 introduce una norma interpretativa secondo la quale i fabbricati rurali per i quali ricorrono i requisiti di cui al citato articolo 9 del Decreto legge n. 557, iscritti o iscrivibili nel catasto fabbricati, non sono considerati fabbricati, con la conseguente esclusione dall'imposta comunale;
- l'articolo 2, comma 4, della legge n. 244/07, che non ammetteva la restituzione dell'imposta comunale sugli immobili delle cooperative agricole non dovuta per effetto delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 159/07 (un vero "autogol" del legislatore fiscale che così facendo ha ammesso l'effetto retroattivo della norma) è stato dichiarato incostituzionale (Sentenza n. 227/09);
- le sentenze della Corte di cassazione n. 24299 e 24300 del 18 novembre scorso, hanno dichiarato dovuto il rimborso dell'Ici alla cooperativa di coltivatori di tabacco sulla base dell'evoluzione normativa in atto, non attribuendo alcun significato alla classificazione catastale del fabbricato (D/10 per gli immobili agricoli strumentali), come invece aveva sancito la precedente sentenza della stessa Corte di cassazione, ma a Sezioni Unite, n. 18565/09.

Quindi le cooperative agricole possono ora avviare le procedure per la richiesta di rimborso dell'imposta comunale relativa alle annualità precedenti ricordando che ai sensi dell'articolo 1, comma 164 della legge n. 296/06 il rimborso dei tributi locali deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Sarà poi il comune, sempre secondo le regole attuali, a provvedere nella liquidazione delle somme chieste a rimborso entro 180 giorni dalla richiesta.

Nella fattispecie la casistica è ampia. Nei casi in cui la cooperativa in passato non abbia

### I PASSAGGI

La richiesta deve avvenire nell'arco di cinque anni dal versamento o dall'accertamento del diritto al recupero

### LA RISPOSTA

Sarà il Comune a liquidare le somme entro 180 giorni dal momento della domanda

effettuato i versamenti e che si sia instaurato il contenzioso avanti le Commissioni tributarie, mediante la procedura di autotutela da avviarsi a cura della cooperativa, il giudizio dovrebbe estinguersi per cessata materia del contendere.

Qualora la cooperativa non abbia versato l'imposta e il comune non abbia intrapreso alcuna azione di accertamento deve essere esclusa alcuna azione da parte dell'ente locale.

Per quanto riguarda invece i giudizi in corso presso le competenti Commissioni tributarie e che hanno come oggetto proprio la richiesta di rimborso dell'imposta indebitamente versata, questi dovrebbero essere conclusi a favore della cooperativa (vedi sentenze della Corte di cassazione n. 24299 e 24300). Ovviamente le stesse cooperative che hanno versato l'imposta comunale, potranno nei modi e nei tempi già evidenziati, intraprendere la procedura della richiesta di rimborso come detto ai sensi della legge n. 296/06 articolo 1, comma 164.

G.P.T.

www.ilsote24ore.com/norme  
Le sentenze della Cassazione

**RFI**  
GRUPPO FERROVIARIE ITALIANE  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

Direzione Produzione  
Approvvigionamenti e Logistica

**AVVISO DI GARA**  
RFI S.p.A. informa che ha indetto una gara a procedura negoziata relativa alla fornitura di **tabelle e cartelli indicatori**.

Il testo integrale del bando, pubblicato sulla G.U.U.E. n. S.234.335233 del 04/12/2009, è visionabile sul sito [www.gare.rfi.it](http://www.gare.rfi.it) canale Fornitura materiali infrastruttura.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è il **21 dicembre 2009**.

Per chiarimenti e-mail: [acquisti@rfi.it](mailto:acquisti@rfi.it).

Il Responsabile  
Lorenzo Bianchi

**RFI**  
GRUPPO FERROVIARIE ITALIANE  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

Direzione Produzione  
Approvvigionamenti e Logistica

**ESTITO DI GARA**  
RFI S.p.A. informa che è stata aggiudicata la CPN N. 01/09 relativa alla fornitura di **sistemi di localizzazione satellitare**.

Il testo integrale dell'esito, pubblicato sulla G.U.U.E. 2009/S 216-311147 del 10/11/09, è visionabile sul sito [www.gare.rfi.it](http://www.gare.rfi.it) canale "Fornitura materiali infrastruttura".

Per chiarimenti email: [acquisti@rfi.it](mailto:acquisti@rfi.it).

Il Responsabile  
Lorenzo Bianchi

**COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA**  
Provincia di Bari - Andria - Trani  
Piazza Martiri XXIII Maggio, n. 15  
tel. 0883610290 - 0883610227 - telefax 0883 - 861005-863801

**ESTRATTO DEL BANDO DI GARA**

Si rende noto che questo Comune ha indetto una gara, mediante procedura aperta, per appalto dei Lavori di Realizzazione di sistemi di collettamento differenziali per le acque piovane ed adeguamento degli scarichi finali - 2° stralzo / P.O.R. Puglia 2000/2006 - Mse. 1.1 - Azione 5 - CIG 0403247478.

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza diretti ed indiretti): € 2.918.000,00, oltre IVA.

Corrispettivo per lavori soggetti al ribasso: € 2.884.000,00, oltre IVA - categoria prevalente OG6. Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza diretti ed indiretti non soggetti al ribasso: € 54.000,00, oltre IVA.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, valutata da una Commissione che sarà appositamente nominata dall'Amministrazione aggiudicatrice ed individuazione di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi degli articoli 86, commi 2 e 5, art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Il bando di gara integrale, il disciplinare di gara e la relativa modulistica possono essere richiesti per effettuare copie, recandosi presso l'Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Canosa di Puglia, nei giorni feriali, escluso il sabato, durante le ore di apertura al pubblico, gli stessi atti sono, altresì, disponibili sul sito internet: [www.comune.canosa.ba.it](http://www.comune.canosa.ba.it).

Scadenza presentazione offerte: entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 19.12.2010.

Prima seduta pubblica: ore 10,00 del giorno 21.12.2010, presso la sede del Palazzo di Città, L.I. 7.12.2009

IL SEGRETARIO GENERALE DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA ED AA.GG.  
Dot. Pasquale Mazzone

**COMUNE DI NAPOLI**  
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 11 del 07/10/2009 e s.m.i. n. 14 del 18/11/2009 di dirigente del Servizio Unita Organizzativa Autonoma Elaborazione degli Stipendi, è indetta gara d'appalto, mediante procedura aperta, per l'affidamento della realizzazione e manutenzione del "Portale del Dipendente", per l'importo complessivo di € 200.000,00 senza oneri di sicurezza, oltre IVA. Le offerte, corredate dalla documentazione indicata nel bando integrale, dovranno pervenire presso il Protocollo Generale Gare del Comune di Napoli - p.zza S. Giacomo - P.zza Municipio - Napoli, entro le ore 12,00 del 03/02/2010. Il bando integrale, unitamente al Capitolato Speciale d'Appalto, è reperibile anche sul sito internet [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it) ed è stato spedito alla GUUE il 01/12/2009.

IL DIRIGENTE Dott. U. Persico

**AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ S.P.A.**  
ESTRATTO BANDO DI GARA

L'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. indice, per il giorno 15 gennaio 2010 alle ore 10,00, gara a procedura aperta - per l'affidamento dell'appalto dei lavori di fornitura e posa in opera dei cavi di alimentazione in BT dei propri centri filiovari Poserò e Casanova - Pratica n. 0917285.02GAP - CIG 038891668A. Le offerte dovranno pervenire all'AN.M. S.p.A. entro le ore 14,00 del giorno 14 gennaio 2010 nei modi previsti dal bando di gara integrale consultabile anche sul sito [www.ann.it](http://www.ann.it), sul quale è anche disponibile la documentazione per partecipare alla gara. Per informazioni: Ufficio Gare e Appalti; tel. 081 763.2104.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Ing. Renato Muratore  
questo avviso è sul sito:  
<http://webssystem.ilsote24ore.com/legaledefault.htm>

**Metropolitana Milanese S.p.A.**  
Servizio Idrico Integrato della città di Milano  
Via del Vecchio Politecnico 8 - 20121 Milano  
tel. 02/77471 telefax 02/780023

Fornitura e realizzazione di tubazioni AP DN250 -DN200 in via Savona, DN250-DN200-DN150 nelle vie Locarno, Bellinzona, Bignheri, Chiasso, Cirigo, DN200 in via S. Dionigi di via Ravenna a via S. Ariano, DN350 in via Soderini, DN200-DN150 nelle vie Martelli, Martindonia, Merula, Coppini, realizzazione di nuovi collettori di fognaia in via Porto Corsini, in via Varesini e realizzazione della rifilizzazione via Varesini, in Milano.

**COMUNICAZIONE APPALTO AGGIUDICATO**  
Concorrenti: 15. Aggiudicatario: COLOSIO S.p.A. - Via C.A. Bernonina 27-24068 Seriate (BG). Importo forfettario: € 1.338.410,04 + IVA. Importo oneri sicurezza: € 188.320,57 + IVA. Durata: 370 giorni n.c. Direttore Lavori: Ing. F. Galli. Metodo di aggiudicazione: massimo ribasso. Ulteriori informazioni: B.U.R. Lombardia del 16 dicembre 2009.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dot. Giuseppe Cozza

**IS.N.A.R.T. S.C.p.a. - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche**  
AVVISO PUBBLICAZIONE NUOVO REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

ISNART informa che con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 ottobre 2009 è stato approvato il "Nuovo Regolamento Albo Fornitori" (ex art. 125 comma 12 del D.Lgs. n. 163 del 12/10/2006). Tutti gli operatori interessati all'iscrizione all'Albo Fornitori possono scaricare dal sito [www.isnart.it](http://www.isnart.it) la domanda allegata al regolamento (Allegati 1). Il pacco contenente le domande dovrà essere indirizzato all'IS.N.A.R.T., Corso d'Italia, 92 - 00198 ROMA, mediante raccomandata all'invio di ricevimento, oppure consegnata a mano e dovrà recare all'elenco la dicitura "Albo Fornitori - domanda d'iscrizione".

ISNART è responsabile del procedimento e fornisce, sulla Gazzetta Ufficiale in data 14/12/2009, il presente avviso e stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 14/12/2009.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dot. Nazareno Renzo Brizzoli

### La pronuncia

Commissione provinciale sentenza n. 893/5/09

Sul punto si osserva che, paradossalmente, si può affermare che una casa di abitazione è suscettibile di produrre rifiuti in quantità forse addirittura superiore rispetto a quella prodotta da un albergo - beninteso ove quest'ultimo offra il solo pernottamento.... Si dovrà allora distinguere fra le due destinazioni e tassare le stesse in misura differenziata, in relazione alla propensione delle aree a produrre rifiuti... occorre distinguere le aree (camere e relativi accessori: corridoi e disimpegno, ripostigli, balconi e terrazze, vani tecnici e tecnologici...) che, per la loro natura, possono produrre rifiuti in misura praticamente pari a quella prodotta dalle abitazioni... da quelle che, per la loro natura, sono suscettibili di produrre rifiuti in misura superiore... (ristorante, sala colazione, wine bar e relativi disimpegni...)

cali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la stessa misura tariffaria, classificazione da effettuarsi tenendo conto dei gruppi di attività che lo stesso articolo 68, al secondo comma, indica.

Alla lettera c), del predetto secondo comma, sono compresi in un'unica categoria i «locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri». Insomma, per il legislatore abitazioni e alberghi presentano un'analogo potenzialità di rifiuti. In effetti, si legge nella sentenza, può addirittura dirsi che le camere d'albergo (utilizzate per il solo pernottamento) sono di per sé in grado di produrre addirittura meno rifiuti rispetto alle abitazioni. Non può, però, negarsi che, in ipotesi di presenza nella struttura alberghiera anche di ristoranti, bar o altro, la Tarsu debba essere corrisposta per tali aree con una tariffa maggiorata. Per tale motivo, i comuni debbono provvedere a tassare camere, corridoi, ripostigli, balconi e terrazzi degli alberghi con la stessa tariffa delle abitazioni, applicando un surpluss per le sole aree (ristoranti, eccetera) che, prevedibilmente, producono maggiori rifiuti.

**PROVINCIA DI PAVIA SETTORE LAVORI PUBBLICI**  
U.S. Esprespro  
AVVISO AL PUBBLICO  
S.P. n. 461 - riqualifica Rivazzano-Varezi

Avviso di avvio di procedimento

Si dà avviso ai proprietari sottostanti, ai sensi dell'art. 16 del P.R. n. 327/2001 s.m.i., dell'avvio al procedimento esecutivo per la realizzazione dell'opera di pubblica utilità denominata "S.P. n. 461 - riqualifica Rivazzano-Varezi".

Sul progetto depositato presso l'U.S. Esprespro della Provincia di Pavia - P.zza Italia, 2 è possibile formulare osservazioni entro 30 giorni dalla presente pubblicazione.

ELENCO DITTE  
Fondi da asservire in Comune di Bagnaria: Foglio 13 Mappale 352 di BOTTINI Angiolina; fu GIOVANNI di BOTTINI Gasdenzo; fu GIOVANNI (comproprietari) e di ZERBA Angela; fu FRANCESCO VED BOTTINI (Usufruttuaria parziale) per 207 mq.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROSPRATIVO  
F.to Ing. Angelo Elefanti

**Metropolitana Milanese S.p.A.**  
Servizio Idrico Integrato della città di Milano  
Via del Vecchio Politecnico 8 - 20121 Milano  
tel. 02/77471 telefax 02/780023

Fornitura e posa di nuove tubazioni AP DN400 -DN300 -DN200 con relativi accessori, in via Paolo Sarpi a Milano, nell'ambito dei lavori di rifilizzazione della via.

**COMUNICAZIONE**  
APPALTO AGGIUDICATO  
Concorrenti: 56. Aggiudicatario: MOVI TERRA di Bottemani Sauro - Via Tavoglieri 6/A - 46030 Pomponesco (MN). Imp. forfettario: € 293.899,31 + IVA. Imp. oneri sicurezza: € 20.544,35 + IVA. Durata: 140 giorni n.c. Direttore Lavori: Ing. F. Galli. Metodo di aggiudicazione: massimo ribasso. Ulteriori informazioni: B.U.R. Lombardia del 16 dicembre 2009.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dot. Giuseppe Cozza

**Tea - Territorio Energia Ambiente S.p.A. - Mantova**  
Via Talerico n. 3 - 46100 Mantova  
Tel. 0376/412804/2161 - fax 0376/412199

**ESTRATTO DI AVVISO DI GARA**  
GURS V Serie Speciale n. 146 del 11.12.2009

È indetta procedura aperta per l'appalto del servizio di copertura assicurativa di Responsabilità Civile Auto e Rischi Diversi del Gruppo Tea per il periodo dal 31.03.2010 al 31.12.2012 eventualmente prorogabile. Importo presunto complessivo compresso le eventuali opzioni euro 1.375.000,00. Termine presentazione offerte: ore 12,00 del 08 febbraio 2010. Bando scaricabile alla GUUE il 04 dicembre 2009. La documentazione di gara è accessibile dal sito internet [www.teaspa.it](http://www.teaspa.it). Area Fornitori. Responsabile del procedimento: dott. ssa Maria Pignari.

IL PRESIDENTE Gian Paolo Tosoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA